

amentari per l'esecuzione della presente legge, specialmente in rapporto alla vigilanza, contrassegni da apporsi ai recipienti nei quali detti sali o miscele saline saranno posti in commercio, il prezzo minimo in base al quale potrà essere effettuata la vendita dalle farmacie ed alle pene per le trasgressioni della legge e del regolamento.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro delle finanze ha facoltà di parlare.

SALANDRA, *ministro delle finanze*. Questa è una proposta di legge d'iniziativa parlamentare. L'amministrazione finanziaria può consentire le agevolazioni domandate ma a due condizioni, che la Commissione ed il relatore, spero, vorranno accettare. In primo luogo io propongo che nell'articolo 3, dopo le parole « per essere venduti » si aggiunga « previa sofisticazione » e poi « esclusivamente a scopo ecc. ».

La ragione di questa proposta consiste in ciò che dovendosi accordare a questi sali il naturale ribasso da 40 a 12 lire, il Consiglio tecnico dei sali ritiene necessaria la sofisticazione per evitare che si commettano frodi contro il monopolio.

PRESIDENTE. Dunque l'onorevole ministro propone di aggiungere all'articolo 3 dopo le parole « per essere venduti » le altre « previa sofisticazione ».

Onorevole relatore, accetta?

CASCIANI, *relatore*. La Commissione accetta la modificazione proposta dall'onorevole ministro, perchè non altera lo scopo per il quale l'articolo è stato compilato.

PRESIDENTE. Pongo allora a partito l'articolo 3 del quale è stata data lettura, con l'aggiunta proposta dall'onorevole ministro ed accettata dalla Commissione.

(È approvato).

Art. 4. — Su questi sali o miscele saline, i produttori dovranno pagare il cloruro sodico che contengono in base al prezzo di tariffa per la vendita al pubblico del sale per uso industriale.

Il Ministero delle finanze, sentito il Consiglio di Stato e quello superiore di Sanità, è autorizzato a determinare le norme regolamentari per l'esecuzione della presente legge, specialmente in rapporto alla vigilanza, contrassegni da apporsi ai recipienti nei quali detti sali o miscele saline saranno posti in commercio, il prezzo minimo in base al quale potrà essere effettuata la vendita dalle farmacie ed alle pene per le trasgressioni della legge e del regolamento.

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

SALANDRA, *ministro delle finanze*. Accettato il principio che debbano essere sofisticati i sali estratti dalle acque minerali, ne consegue la necessità di dare nell'articolo 4 qualche norma per la sofisticazione medesima. Ammettendo ciò, d'altra parte l'Amministrazione può rinunciare alla condizione di stabilire il prezzo minimo per i farmacisti lasciando piena libertà al commercio, sia all'ingrosso sia al minuto.

Io propongo perciò di formulare diversamente l'articolo nel modo che vi leggerò.

Il primo capoverso resta tal quale.

Dopo il primo capoverso aggiungere:

« Il ministro delle finanze, sentito il Consiglio tecnico dei sali e quello superiore di sanità, è autorizzato a determinare le norme per la sofisticazione dei sali e miscele saline ».

Il terzo capoverso, da cui si toglie l'inciso « il prezzo minimo, in base al quale potrà essere effettuata la vendita dalle farmacie » suonerebbe così: « Con regolamento da approvarsi con regio decreto, previo il parere del Consiglio tecnico dei sali e del Consiglio di Stato, saranno stabilite le discipline per l'esecuzione della presente legge, specialmente in rapporto alla vigilanza, ai contrassegni da apporsi ai recipienti ed involucri nei quali detti sali o miscele saline saranno posti in commercio ed alle pene per le trasgressioni della legge e del regolamento ».

CASCIANI, *relatore*. Dal momento che l'onorevole ministro richiede la modificazione che ha proposto, la Commissione non può fare difficoltà, anche per non ritardare l'approvazione della proposta di legge.

Certo è che nel modo come è compilata, si renderà un'altra volta difficile l'applicazione di questa legge; ma io sono disposto a presentare un'altra proposta di legge di mia iniziativa quando sarà dimostrato, che anche questa volta, la legge è inapplicabile.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, rileggo l'articolo quarto come è stato modificato dal Governo d'accordo con la Commissione:

Art. 4. — Su questi sali o miscele saline, i produttori dovranno pagare il cloruro sodico che contengono in base al prezzo di tariffa per la vendita al pubblico del sale per uso industriale.

Il Ministero delle finanze, sentito il Consiglio tecnico dei sali e quello Superiore di sanità è autorizzato a determinare le misure per la sofisticazione dei sali o miscele